

TRIBUNALE VARESE

30 SETTEMBRE 1986

PRESIDENTE EST.: ALIQUÒ MAZZEI

PARTI: ORTOLANI
(Avv. Savoldi)OFFSET VARESE, LATERZA E ALTRI
(Avv. Barile, Proto Pisani, Boneschi e
altri)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Onore e reputazione
• Inchieste giornalistiche •
Approfondimento della ricerca e
ricorso a fonti ufficiali • Lesione
• Insussistenza • Presenza di
singole espressioni offensive •
Irrelevanza.**

Non lede l'altrui reputazione l'inchiesta giornalistica su gravi fatti di rilevanza anche penale (nella specie, c.d. scandalo P2) ove, anche per la profondità dell'indagine e il ricorso alle più qualificate fonti ufficiali, la forma e l'insieme dell'esposizione utilizzati risultino, in rapporto al caso, né incontrollati, né incontinenti, né inessenziali, né dotati di carica ingiustificatamente aggressiva, irrilevanti, essendo in tale ampio contesto, la presenza di singole espressioni di significato lessicale indubbiamente offensivo.

(Omissis).

È risaputo che mentre « la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché anzi, a questa sono posti limiti derivanti.. dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti e protetti dalla Costituzione... ed in particolare, tra quelli involabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione) che trova difesa nelle previsioni degli artt. 594 e 505

cod. pen... » (Corte Cost. 27 marzo 1974, n. 86), e non gode automaticamente dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di notizie relative a fatti che siano oggetto di indagine giudiziaria in corso (Cass. 9 luglio 1979, Vecchiato), d'altronde costituisce requisito fondamentale ed impretermittibile del diritto di informazione e di critica la cosiddetta « continenza » e, cioè, l'utilizzazione di forme espositive prive di un contenuto aggressivo inessenziale alla corretta e compiuta divulgazione e valutazione dell'avvenimento (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5229) sicché, in congrui casi, può rivestire carattere ingiurioso anche l'attribuzione di fatti realmente avvenuti ed accertati, quando ciò accada per mera malevolenza ed insolentemente.

Dalla inscindibile connessione tra libertà del pensiero e libertà di stampa già si è trattato a proposito della loro incompressibilità con sequestri preventivi e con altri interventi censori atipici ex art. 700 cod. proc. civ.

Cardine essenziale e punto imprescindibile di riferimento di tutto l'ordinamento, la Costituzione repubblicana attribuisce infatti a tale forma di espressione e di divulgazione del pensiero i connotati di strumento fondamentale della formazione culturale e sociale, e dello sviluppo, dei singoli e dei gruppi.

Ormai da gran tempo obsoleta una primigenia lettura della Costituzione nel senso della natura meramente program-

* Della chilometrica (116 pagine) sentenza del Tribunale di Varese che chiude il primo e movimentatissimo (si ricorderà il clamoroso sequestro concesso da Trib. Varese 16 aprile 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1674 e revocato poi sempre da Trib. Varese 2 giugno 1984, *ibidem*) grado delle azioni giudiziarie di Umberto Ortolani contro gli autori e gli editori dei c.d. « libri-inchiesta » sullo scandalo P2 si riporta la ultima parte, omettendo il grosso della decisione dedicata essenzialmente a molteplici profili procedurali.

Il precedente diretto, più finemente motivato in punto di diritto e meno barocco nello stile, è Trib. Torino 8 gennaio 1980, in *Giur. it.*, 1980, II, 181 (relativo al « libro-inchiesta » di C. Stajano sul paesino calabrese di Africo). Tuttavia non mancano decisioni in senso contrario, in primo luogo lo stesso Tribunale di Varese nella lunga vicenda giudiziaria che ha visto opposti i familiari dell'ex Presidente della Repubblica, on. Leone, alla giornalista Camilla Cederna per il suo « La carriera di un Presidente » (si v. l'epilogo penale Cass. 16 giugno 1981, Cederna, in *Foro it.*, 1982, II, 313 e *Giur. it.*, 1982, II, 346) nonché il primo grado civile Trib. Milano 6 maggio 1985 e 27 maggio 1985 in questa *Rivista*, 1985, 670 e 674).

matica, e quindi non immediatamente vincolante, delle previsioni dell'art. 21 cit., fa spicco, come estrinsecazione della libertà di espressione attraverso la stampa, il diritto di cronaca, cioè di narrazione dei fatti del tempo attuale. Del resto, ciò è in linea con l'evoluzione del diritto comune negli ordinamenti democratici, espressa in generale dall'art. 29 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che è accettata anche dal nostro Paese con l'adesione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e dall'art. 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, resa per noi esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Nel caso in cui la libertà di stampa, e il diritto di informazione, e di cronaca in particolare, vengono in collisione — reale, o supposta — con quello alla onorabilità del singolo, la complessa problematica dei reciproci condizionamenti e limiti ha indotto, come è noto, una variegata, e variata nel tempo, sensibilmente e metodica di approccio e di equilibrata soluzione del contrasto.

Definitivamente ridotto ad un relitto storico il criterio della verità soggettiva (o verosimiglianza) del fatto, nel caso di notizie di segno oggettivamente offensivo e comunque detrattivo, la scriminante, a sensi dell'art. 51 cod. pen. in dipendenza dell'art. 21 della Costituzione, risulta dal concorso (cfr. tra tante, Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259) della verità di quanto pubblicato e dall'interesse pubblico alla conoscenza, intesa come potenzialità e promossa nelle forme della essenzialità e della continenza appena richiamate.

Da intendere come sostanziale aderenza, il più possibile, alla realtà delle cose e dei fatti, la verità costituisce, come è risaputo, una meta tendenziale più che un valore concretamente passibile d'essere raggiunto, circoscritto e tangibilmente assodato. È stato anche rimarcato, dagli studiosi di semiologia, ed è comunemente accettato il carattere « ideologico », del mito della obiettività della notizia; in quanto il pubblicarla — se, come e quando — costituisce già di per sé una scelta ed esprime quindi non un dovere ma una discrezionalità.

Proprio in proposito sovviene, per giornalisti e pubblicisti, la norma di comportamento dell'art. 2 legge 3 feb-

braio 1963, n. 69: « è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità essenziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ».

Ed allora, quanto più si verte nella cronaca e nel contingente del tempo in cui si scrive, non potendosi ragionevolmente ipotizzare né pretendere la conformità ad una verità consolidata, la valutazione della legittimità dell'esercizio del diritto costituzionale di divulgazione e di critica, mediante la stampa, di fatti e notizie, non può che passare attraverso il vaglio della attendibilità della fonte (ecco il « serio accertamento » indicato da Cass. 18 dicembre 1980, Faustin); privilegiando, a parte il caso della diretta cognizione da parte dello stesso narratore, le fonti di informazione che siano riconosciute genuine e qualificate idonee.

Altrimenti opinando, l'esercizio di quel diritto fondamentale ed inamissibile (*sic* nel testo originario; n.d.r.) finirebbe in concreto con l'essere sacrificato nell'attesa, o nella speranza o nell'illusione che dopo lunghi decenni, per non dire addirittura secoli, il contingente, oggi magari ancora dai contorni non marcati e dagli sfondi non chiari, si fosse cristallizzato (per i posteri) in storia. Con buona pace (e disinformazione) dei contemporanei.

* * *

Occorre dissipare qui subito un primo possibile equivoco. Mentre persino i giudicati dell'autorità giudiziaria, sacelli della verità formale la quale può così anche far premio su quella in senso sostanziale, sono passibili di revisione, la richiamata inapplicabilità della scriminante dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 della Costituzione per i fatti che invece siano ancora *sub iudice*, non toglie ch'essi possano tuttavia essere legittimamente pubblicati subito, purché con le appena disaminate garanzie a tutela dell'onorabilità e del decoro delle persone coinvolte.

In tali limiti e con siffatte avvertenze e riduttive condizioni, in alternativa ad

una sostanziale abolizione — la quale, *de iure condito*, è impensabile — del diritto costituzionalmente sancito di manifestazione del pensiero, tra altri mezzi, attraverso la stampa ed anche con la cronaca, la tutela del diritto dei singoli al decoro (ch'essi per primi devono procurare e preservare) si compone così con l'interesse pubblico a diffondere ed a ricevere l'informazione, per la libera e consapevole formazione e per lo sviluppo — culturale, morale e politico — tanto degli individui quanto dei gruppi.

Un altro possibile equivoco da rimuovere e sfatare è quello che ogni notizia, considerazione o critica pubblicata, la quale risulti non vera, o non pertinente, o comunque non assistita da quell'equilibrata correlazione strumentale definita « continenza », sia necessariamente, e per ciò solo, automaticamente diffamatoria (nel senso dell'art. 595 cod. pen.) e, per tale, fonte di responsabilità (anche) per danni.

Ed invero, per le notizie che risultino inveritiere ed inesatte, il rimedio che l'art. 2 legge 1963/69 (Ordinamento della professione del giornalista) anzitutto prevede, iterativamente dell'art. 8 della legge sulla stampa, è la pubblicazione di rettifica; con l'insorgenza di illecito penale in caso di colpevole inottemperanza a tale riparazione.

A conclusione e conferma delle svolte considerazioni di carattere generale, vale richiamare, da Cass. pen. 10 settembre 1985, n. 7951 che, condotta la critica con attenta e penetrante indagine dei fatti, se ne possono trarre giudizi anche polemici e di dissenso e opposizione, purché sempre motivati ed espressi in termini — relativamente alla fattispecie concreta — mirusati ed obiettivi. Il loro contrario è (Cass. 18 marzo 1970, De Francesco) il trascendimento in una incivile denigrazione, quale si verificerebbe, in violazione della ridetta « continenza », con l'utilizzazione di forme espositive caratterizzate da quel contenuto aggressivo inessenziale alla corretta e compiuta divulgazione (e valutazione critica), di cui già si è richiamata la censura in Cass. 1984-5259 cit.

* * *

Stante l'attribuzione ad Ortolani, nell'opera di Statera e con più insistenza in

quella di D'Alema, di fatti e misfatti del recente passato (l'appartenenza alla P2, collusioni con Gelli), la partecipazione (tra tanti, e tra altri) a loschi affari sia in Italia che all'estero e segnatamente in Sud America e la correlativa qualificazione di intrallazzatore, imbrogliatore e simili, con gli intermezzi di una pennellata macchiettistica da parte del primo autore (« specie di barbiere sudamericano tutto imbrillantato ») e una detratativa notazione da parte dell'altro (« incompetente in materia finanziaria »), la disamina è stata sin qui condotta — come dovrebbe esser trattato evidente dai continui richiami — muovendo da premesse di diritto consolidato ben note al reclamante, e proprio con riferimento alle fonti giudiziali che il medesimo Ortolani ha addotto.

Ma, talora con clamorose mistificazioni e con disinvolti stravolgimenti di quelle allegazioni, proprio da tali fonti dotate dei requisiti della genuinità e della qualificatezza e quindi meritevoli di utilizzazione in una tendenziale prospettiva di verità e cioè dell'unico possibile metro di valutazione di quanto in contesto, è emerso un quadro che, tanto in primo piano quanto prospetticamente e nello sfondo, accredita appieno la narrazione espositiva e critica degli autori delle opere in esame.

Ciò, per l'appunto, a proposito della combutta con Gelli in affari, anche torbidi o loschi — non necessariamente tutti — con strumentalizzazione della Loggia Propaganda 2 — anche se certamente tra i suoi adepti erano dei galantuomini — e in difetto di quella cosiddetta « personalità adamantina » che è stata millantata da chi si suppone offeso.

Ortolani, non contesta, né lo potrebbe, molti ed essenziali dati di fatto la cui valutazione critica costituisce la struttura portante delle due opere (relativamente alle quali si è astenuto dal percorrere la via, dritta e maestra, della querela per promovimento di giudizio penale).

Non contesta, ed anzi rivendica, il groviglio di affari coinvolgenti il (vecchio) Banco Ambrosiano e sue diramazioni all'estero (anzitutto, il Banco Ambrosiano overseas di Nassau), la Rizzoli Editrice S.p.A. e il Corriere della Sera, per cui è pendente il procedimento penale n. 1267/82 R.G. con mandato di

cattura 1° gennaio 1983 del Giudice istruttore di Milano. Rimasto senza effetto per la protettiva cittadinanza brasiliana di cui Ortolani si è premunito, quel mandato di cattura è passato sinora indenne attraverso tutti i vagli, sia di merito che di legittimità, cui è stato puntigliosamente sottoposto dal suo agguerrito destinatario.

A meno di essere, o di voler apparire, irrimediabilmente ingenui sino alla più squalificante sprovvedutezza, il *curriculum vitae* (all. C) depositato dall'interessato, mentre è sintomatico di quello che la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Roma, riferendosi a Gelli, ha icasticamente sintetizzato « ... il compromesso con il potere, da chiunque rappresentato... », rivela, in tempi, forme e luoghi diversi, ed anche in particolare in Uruguay ove ha sede il Banco Financiero Sudamericano S.A. (Bafisud), la trama di collegamenti indispensabili per rimanere proficuamente a galla.

E, a galla alla presidenza dell'INCIS, Ortolani allega di essere rimasto (dal 1959) fino al 1973, passando così attraverso l'incriminazione e parte della bufera suscitata dal lungo processo di cui si è detto, caratterizzato dalla interlocutoria condanna del Tribunale di Napoli e, con il beneficio di attenuanti generiche ed il provvidenziale decorso del tempo, dalla finale estinzione dei delitti per prescrizione.

A parte le interviste rese alla stampa, propriamente in questa sede processuale Ortolani ha negato l'appartenenza alla P2, esprimendosi nella forma per un verso equivoca e per altro verso sibillina che non vale ripetere.

Egli per altro dimostra, e si sforza di infondere, favorevole considerazione della disciolta Loggia P2 e del fatto di chi vi sia appartenuto. Ciò mal si associa con sentimenti di offesa, e risentimenti, per l'attribuzione anche a lui d'essere appartenuto a quella segreta associazione.

È probabile che, come per l'affare Petromin ed altri, la certezza di tutte le appartenenze a quella Loggia Massonica « coperta » sia molto in là da venire, ed anche utopistica. Ma, per quell'ampio svolgimento criterio della congruità dei mezzi attraverso i quali gli eventi narrati sono stati anzitutto vagliati e poi recepiti dall'autore dello stampato, in guisa da

legittimare l'esposizione ed il commento di fatti quantomeno acquisiti da fonti di informazione riconosciute e qualificate — spesso, quelle stesse perorate da Ortolani medesimo — è incontestabile e dirimente la constatazione che, cattolico praticante quanto si vuole, egli viene circostanziatamente indicato nella Relazione dell'On. Tina Anselmi Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2 (per non dire anche della Relazione di minoranza dell'On. Teodori) come piduista di vecchia data, e di vertice.

Di riscontri e richiami in tal senso la Relazione Anselmi è ricca al punto che le citazioni si potrebbero sprecare. Basti richiamare le pp. 98, 107, 108, 109, 113, 114, 118, 120, 121-125, 127, 140.

Quello della non risultata — nell'istruttoria romana — penale illiceità della P2, come già si è osservato costituisce un falso problema: agitato, con chiari intenti diversivi, e digressivi, dall'abile difesa di Ortolani. Trattasi, infatti, di argomento non trattato ed estraneo alla *res* controversa.

A parte la Relazione 13 giugno 1981 dei « Tre Saggi », il Parere 24 giugno 1981, n. 1083 del Consiglio di Stato, la legge abolitiva 25 gennaio 1982, n. 17 e le decisioni disciplinari di cui già si è detto, nonché diverse ed importanti decisioni di Giudici di merito, sta di fatto ancora che l'autorevole Relazione Parlamentare Anselmi testualmente esprime (a pp. 144-145) che « ... non è difficile... definire adesso la Loggia P2 come un'associazione che non si pone il fine politico di pervenire al governo del sistema, bensì quello di esercitarne il controllo. La ragione politica ed il movente ispiratore della Loggia P2 vanno individuati, alla stregua di questo criterio, non nella conquista politicamente motivata delle sedi istituzionali dalle quali si esercita il governo della vita nazionale, ma nel controllo anonimo e surrettizio di tali sedi, attraverso l'inserimento in alcuni dei processi fondamentali attraverso i quali concretamente si dispiega... ».

Non è questa la sede competente a discutere dei pregi propriamente letterari delle opere di Statera e di D'Alema, che Ortolani taccia sbrigativamente — ed

interessatamente — d'essere, come quelle di Turone e di Cornwell, solo dei volgari libelli scandalistici. Quel che è doveroso valutare, e risulta, sono però la competenza professionale e la serietà degli autori, espressa nella approfondita ed organica esplorazione di grovigli di operazioni sia economiche che finanziarie, di connivenze, di condizionamenti, di retroscena, procurando di illuminarli attraverso i larghi squarci ed i riscontri ricavabili dalle più qualificate fonti ufficiali d'indagine.

In tale doveramente ampia visione e prospettazione, sarebbe assurdamente riduttivo e fuorviante approntare e limitare frammentariamente la presente valutazione processuale — come invece Ortolani pretenderebbe — a singole espressioni, anche forti ed isolatamente dotate di segno e di significato lessicale indubbiamente offensivo, come « piduista » grassatore, organizzatore e partecipe di corrottele e di svariati traffici illeciti ed anche delittuosi.

Rispetto alla vastità e gravità dei traffici per cui Ortolani è come sopra pesantemente e da più fonti convergenti indiziato ed anche penalmente inquisito, la forma e l'insieme dell'esposizione usati tanto dal pubblicista Statera quanto all'ex parlamentare D'Alema risultano tutt'altro che incontrollati, non certo « incontinenti », né inessenziali, né dotati di carica ingiustificatamente aggressiva.

Non rileva, in contrario senso, la documentata allegazione che, per espressioni analoghe o similari, ma comunque in fattispecie diverse, in sede sia penale che civile si sia potuta ottenere, anche da Ortolani, l'affermazione giudiziale di responsabilità dei ritenuti diffamatori.

A parte ogni altra possibile considerazione, sta di fatto che risultano diversi i contesti di quegli altri episodi, e diversamente penetranti l'allegazione documentale e quindi il possibile approfondimento, rispetto ai casi qui in esame.

Nel concreto che ci occupa, il Tribunale ritiene che, in particolare, neppure realizzi propriamente diffamazione, ma possa eventualmente impingere semmai solo nell'irriguardosità, la pittoresca connotazione e colorazione di Ortolani

come « ... specie di barbiere sudamericano tutto imbrillantinato ».

Mentre il giudizio di sua (nonostante tutto) incompetenza finanziaria resti nel pertinente, misurato ed insomma lecito ambito del diritto di valutazione e di critica.

Ancorché la locuzione « eleganza da barbiere », qui per altro non chiamata in causa, sopravviva slegata da un contesto reale che ormai annovera solo qualitative (ed insegne) di parrucchieri, acconciatori ed estetisti, è passato il tempo delle orgogliose separazioni di classi e categorie sociali ed economiche, e si è ridotto ad una reminiscenza letteraria il riduttivo aforismo oraziano « *omnibus lippis et tonsoribus notum est...* ».

Subito di seguito alla menzione di Gelli « materassaio aretino » (forse per aver lavorato alla Permaflex), l'assimilazione di Ortolani ad un barbiere del Sud America — per quel che si sa, neppure là alla categoria è associata una deteriore considerazione; e l'aggancio territoriale è forse dipeso dall'aver egli optato di trasferirsi in Brasile — può dunque risultare sgradita ed anche scortese, ma non riveste un'essenziale carica diffamatoria.

Vuolsi dallo stesso Ortolani, anche in sede di interviste alla stampa di cui è riscontro in causa, che pure la tutela della propria immagine fisica giustifichi le doglianze per l'attentato siffattamente consumato ai suoi danni. In realtà, imbrillantinato o impomatato che fosse, o non, a quanto appare ed è dato di desumere da foto del tempo che lo ritraggono sempre lustro ed azzimato, quella presunta applicazione cosmetica, già in auge e, come tante mode di alterno successo, proprio recentemente riscoperta (sotto il neologismo di « Gel ») dai più giovani, è del tutto insignificante. Quindi, alla pratica di quella cosmesi reale o presunta, non è dato di riconnettere o attribuire alcuna connotazione seriamente detrattiva.

Dall'essere poi un finanziere maldestro, così accreditando il giudizio di incompetenza formulato da D'Alema in un ampio contesto che lo sorregge e lo giustifica — nei sensi della pertinenza, della continenza e dell'essenzialità più volte qui richiamate — è lo stesso Ortolani a fare rilevante e significativa amenda.

Al trasparente scopo di stornare accuse di illiceità dalla colossale e macchinosa operazione finanziaria coinvolgente il (vecchio) Banco Ambrosiano di Calvi ed il gruppo Rizzoli Editrice S.p.A. - Corriere della Sera attraverso la società panamense Bellatrix ed altri compiacenti tramiti, è infatti Ortolani medesimo ad affermare che si sia trattato di un cattivo affare. Per altro, ciò non contraddice necessariamente e neppure logicamente l'eventuale commissione di reati, dal concorso di bancarotta fraudolenta alla costituzione illecita di disponibilità finanziarie all'estero.

Mentre è pendente avanti al Tribunale di Roma giudizio intentato dallo stesso Ortolani per tali affari. Egli tra l'altro allega a proposito di Bafisud (v. dispaccio ADN Kronos del 5 giugno 1985, doc. 5) d'essere stato « ... due anni fa letteralmente derubato del Banco Financiero Sudamericano; e in Uruguay, allora, c'erano i militari... ». Per quel che attiene alla presente deliberazione, il Tribunale rileva che tale labiale affermazione non contrasta minimamente con l'assunto di D'Alema circa implicazioni di Ortolani in manovre di potere tra fazioni antagoniste; implicazioni che, invero, propriamente egli neppure ha smentito.

Considerata la disponibilità di quel Banco, essendo abbastanza nota per non dire notoria la benevola accoglienza spesso goduta in molti Paesi dell'America Latina da trasfughi europei dopo la sconfitta dell'« Asse », e non trascurando di considerare la dichiarata solidarietà di Ortolani con Gelli ed i trascorsi di quest'ultimo quali emergono e si evincono, tra altre fonti, dalla più volte citata sentenza della Sezione istruttoria (primaché dalla Relazione Anselmi) non è azzardata, né comunque diffamatoria, l'attribuzione di rapporti tipicamente ed essenzialmente bancari quali sono quelli di deposito di denaro oppure di valori in genere) appartenenti a « gerarchi fascisti » (*pecunia non olet*).

Procedendo nella disamina in dettaglio, il Tribunale, mentre rammenta che la sigla Petromin si riferisce all'Ente Petroliero di uno Stato Arabo del Golfo, rileva che la conferma del concreto, profondo coinvolgimento anche di Ortolani, si coglie, come accreditata fonte giustificatrice della divulgazione della notizia,

nella sentenza 15 febbraio 1983 con cui il Tribunale penale di Roma ebbe a condannare Ortolani per diffamazione del senatore Rino Formica.

Per successiva remissione della querela, quel procedimento si è concluso, in corso d'appello proposto dall'imputato, con declaratoria di non ulteriore procedibilità dell'azione penale. Ma resta il fatto che, per indicazioni ivi dello stesso Ortolani, egli fu a parte dell'« affare » Eni-Petromin, di cui è incerta essa sola destinazione dell'ingentissimo profitto.

Ancora a proposito dell'affare Eni-Petromin (7% di « provvigioni » sull'importo delle forniture di petrolio dell'Arabia Saudita) con la utilizzazione della società panamense Sophilau, Ortolani riporta, da « Visti da vicino » III serie, cit., p. 169, testuali indicazioni dell'on. Andreotti alla Commissione d'inchiesta, nel senso che « ... lo convocai (Ortolani) per domandargli se veramente avesse avuto qualche parte e lui lo esclude nella maniera più assoluta dicendo che non si era mai occupato di petroli, che non aveva mai conosciuto persone dell'Arabia Saudita... ». Ora, anche se, prosegue l'illustre politico ed autore cit., « riferisco semplicemente quello che mi risulta dalle sue dichiarazioni e, per la verità, non ho mai avuto altri elementi... », sta di fatto che è lo stesso Ortolani a darsi cura di contraddire (con il risultato sostanziale di escludere) mediante il proprio *curriculum*, quella presuntiva patente di incompetenza e di incompetenza rispetto agli affari petroliferi.

Egli infatti annovera nella miriade di cariche, incarichi ed attività di spicco, specificamente una partecipazione all'AGIP mineraria S.p.A., e vanta la rappresentanza di Bafisud, per l'Europa e i Paesi Arabi, per l'appunto in Italia, e in Svizzera. Ed è risaputo — *notoria non agent probatione* — che l'interscambio con i Paesi Arabi produttori di petrolio, per loro ha come merce pressoché esclusiva appunto il cosiddetto oro nero. Rispetto alla centralità attribuita a Gelli negli affari armi-petrolio, segnatamente con la Libia, la citazione di Ortolani tra altri personaggi di contorno è marginale e, anche tipograficamente, parentetica. Nella sua asciuttezza, la menzione è assolutamente asettica, e così sprovvista di alcuna carica detrattiva;

essendo abbastanza noto ed assodato che, prima di recenti correzioni politiche egemonizzate dagli U.S.A., le forniture di armi abbiano costituito un'importante e, di per sé sola, neutra (si suol dire che le armi in sé non sono cattive né buone in senso etico, ma solo in senso tecnologico) merce di scambio commerciale con il petrolio, libico e non.

Che poi, effettivamente e tra altri, attendibilmente vi possa aver avuto parte ed interesse Ortolani, si coglie ed è circostanza corroborata dalla sua dichiarata ingerenza in affari di petrolio (in particolare tra l'Italia e Paesi Arabi produttori).

Non menzionato da D'Alema come elemento a carico di Ortolani esplicitamente di traffici di petrolio ed altro con la Libia, già prima della pubblicazione dell'opera di che trattasi circolò e fu di pubblico dominio un rapporto di servizi di sicurezza dello Stato noto con la sigla Mi.Fo.Biali, che è stato preso in seria considerazione dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta e quindi valutato attendibilmente anche nella Relazione Anselmi.

Nel ridetto suo libro, l'on. Andreotti riporta e spiega che « Biali è l'anagramma di Libia; le iniziali sono di Mintoff e Foligni ». Mintoff risulta fratello dell'uomo politico maltese; e l'altro, un personaggio della trama coinvolgente Ortolani.

A proposito di Mario Foligni, dalla importante sentenza 8 novembre 1985 resa dal Tribunale di Napoli in causa Foligni c. Pironti (si legge in *Foro it.*, 1985, I, 857) vale richiamare che, in fattispecie e dopo vicende processuali per molti versi simili a quelle che testé ci occupano, la domanda di risarcimento per pretesa diffamazione a mezzo della stampa è stata respinta, con revoca del provvedimento (allora, pretorile) di sequestro e di inibitorie quanto al libro allora denunciato.

Riduttivamente del valore del documento Mi.Fo.Biali per quanto attiene a Ortolani, ma stante la sua dichiarata professione di affari ad alto livello, l'attribuzione di quei « traffici armi-petrolio con la Libia » né suona falsa, né comunque arreca alcuna ragionevole offesa alla reputazione. Non vale, invero, l'osservazione (in note di replica) che anche di molti altri personaggi figurino

in quel rapporto nomi e movimenti. Il problema infatti, non è presentemente quello se tutti coloro che Mi.Fo.Biali menziona siano sospettabili e censurabili, ma se, anche (e non soltanto) in relazione a quel rapporto di origine riservata epperò divenuto di pubblica ragione, i riferimenti testuali di D'Alema ad Ortolani siano offensivi e, in caso positivo — che si è appena escluso — anche illeciti.

Non è superfluo aggiungere che non si dice, da parte di D'Alema, se quei traffici con la Libia fossero leciti o meno: e l'illazione di Ortolani di insignificanza del ridetto rapporto nei propri confronti, mentre non vale a suffragare la pretesa di riparazione di una diffamazione che siffattamente non esiste, suona piuttosto come una sospetta *excusatio non petita*.

Non è superfluo rimarcare come in un sistema democratico (quale è quello che si regge) i confini dell'informazione e, per converso, gli stessi limiti della diffamazione, sono anche funzione della notorietà e dei coinvolgimenti del presunto soggetto passivo: per il suo dovere di sottoporsi a quel controllo della pubblica opinione cui appunto è strumentale il diritto di stampa, di cronaca e di informazione in genere.

Per concludere, resta da dire che « Gelli e Ortolani, latitanti all'estero, ma sempre presenti e minacciosi » nei confronti di Calvi, come leggesi a p. 226 di « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo ». Ora, che Gelli ricorresse sistematicamente a ricatti e ad intimidazioni in genere, ed avesse per favoreggiatore Ortolani, si coglie tanto a piene mani, nella più volte e anche testualmente citata sentenza istruttoria 26 marzo 1983 primaché nella Relazione Anselmi (v. segnatamente p. 122-124) ed altrove, da rendere superfluo immorare sul punto. Di minacce telefoniche a De Benedetti neppure metterebbe conto dire se non per dedurre la circostanza, non diffamatoria, del deterrente dello stesso nome « Ortolani ».

Dal comodo rifugio estero propiziato gli dal conseguimento di una nuova cittadinanza la quale sinora lo ha messo al sicuro dal mandalto di cattura — in guisa che propriamente non ricorre per lui la condizione di latitanza delineata dall'art. 268 cod. proc. pen. — Ortolani

non ha peraltro da dolersi fondatamente dell'assimilazione al fuggiasco Gelli, fatta da D'Alema.

Ed invero, nel linguaggio e nell'accezione correnti, con trasposizione di cui si danno non pochi altri analoghi casi (ad esempio, si parla di calunnia nel senso di diffamazione, e di plagio nel significato di spacciare l'opera altrui come propria) è intesa latitanza, in generale, la condizione dell'imputato che elude le ricerche della giustizia.

Tale per l'appunto essendo il risultato conseguito da Ortolani, anche quest'ultimo suo motivo di doglianza va disatteso.

* * *

È tempo di trarre le conclusioni di merito.

Rimosse le suggestioni semplicistiche di una lettura affrettata o frammentaria dei testi dei pubblicisti Statera e D'Alema, e al di là dei profili stilistici che per altro neppure meritano le astiose stroncature di cui (la difesa di) Ortolani li ha gratificati, « Un certo De Benedetti - In nome del capitalismo » e « La resistibile ascesa della P2 - Poteri occulti e Stato Democratico » hanno divulgato fatti attendibili, la conoscenza dei quali è di sicuro interesse pubblico; ed hanno espresso valutazioni responsabili, desumendo e fondando le loro affermazioni su fonti di sicura affidabilità, quali sentenze particolarmente qualificate e atti e documenti di due Commissioni parlamentari d'inchiesta (anche la Commissione che indagò sul caso Sindona e sulla sua Banca Privata Finanziaria rinvenne infatti rilevanti connessioni e interessi di Ortolani: v. Relazione, pp. 82-85).

Certamente, dalle due opere (come già dalla Relazione Anselmi e dagli altri documenti cit.) la figura di Ortolani esce in guisa che non è quella « adamantica » ch'egli vorrebbe accreditare. Ma nessun addebito è lecito muoverne agli Autori dei due libri, attenutisi, nell'esercizio del diritto di informazione e di critica, ai doverosi criteri di essenzialità e di continenza.

Sicché neppure sussistono i caratteri e le finalità di astiosa persecutorietà ventilati da Ortolani con professione di vittimismo.

Fatto sì è che persino sue allegazioni documentali hanno contribuito, in mo-

do determinante, ad evidenziare, anche in questa approfondita sede processuale, comportamenti, situazioni ed intrecci né limpidi né tranquillanti.

In conclusione, quanto alle due opere, rispettivamente del giornalista Statera e del pubblicista D'Alema, dal cui esame di merito ricorre la competenza territoriale, non sussistono gli illeciti addotti in forma di diffamazione, e la corrispondente domanda di risarcimento svolta da Umberto Ortolani va respinta.

* * *

Con larga ragione, è stata formulata una fitta ed articolata serie di eccezioni — di nullità, di abnormità, di invalidità, di irritualità e di inefficacia — dei provvedimenti, eterogenei e talora di non agevole classificabilità, di cui è commisto il decreto presidenziale emesso, *ante causam* salvoché per Offset Varese, il 16 aprile 1984.

Di tali eccezioni, quelle relative ai sequestri ed alle inibitorie ex art. 700 cod. proc. civ. sono già state disarmate nell'ordinanza del 2 giugno 1984, con ripristino della legalità violata; ed in questa sede decisoria basta condividere quel procedimento riparatore.

Altre eccezioni, di abnormità e di illegittimità di misure di carattere e competenza esclusivamente penale, e per tali già accolte *infra*, comportano pure la revoca dei sequestri cui si riferiscono.

Chiaramente provocatori ed emulativi, ed assolutamente immotivati dal richiedente nonché nel pedissequo decreto che li ha affrettatamente autorizzati, tanto i sequestri giudiziari ex art. 670, n. 2 quanto quelli ex art. 671 cod. proc. pen. — persino adottati con il rito dell'art. 673 s. laddove il contraddittorio era stato appena costituito con la sola tipografia varesina — per originaria illegittimità primaché per constatata poi incompetenza territoriale e, secondo i casi di infondatezza, non sono passibili di convalida, e vanno revocati. Tali preminenti profili di illegittimità rendono superfluo immorare su altri, di inefficacia ex art. 675 cod. proc. civ. e di invalidità ex art. 689 s.; volta a volta pure eccepiti per mancanza o ritardo nella esecuzione delle misure cautelari ottenute e nella proposizione del relativo giudizio di convalida.

* * *

Sono state svolte domande riconvenzionali di risarcimento per danni — in tesi dei richiedenti — ovviamente diversi ed ulteriori rispetto a quelli da responsabilità processuale aggravata pur oggetto di reclamo. Sulle riconvenzionali collegate a domande per le quali è declaratoria di incompetenza territoriale, deciderà il Giudice competente.

Quella di De Benedetti è inammissibile perché proposta solo all'udienza del 18 aprile 1986, in sede di definitive conclusioni.

Quelle di Statera, di D'Alema e di Sperling & Kupfer sono state tempestive (art. 167 cod. proc. civ.) ed iterate.

La sintetica formulazione delle conclusioni di Offset Varese il 24 gennaio 1986 « respingere ogni domanda di Umberto Ortolani condannandolo ai danni e (al)le spese », appare esplicativa di domanda in ogni caso ammissibile — ne sono mancate infatti tempestive eccezioni: cfr. Cass. 13 gennaio 1981, n. 278 — ma da ritenere attinente alla responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nessuno dei riconventori di cui è dato occuparsi abbia propriamente fornito la prova della sussistenza, primaché della entità, di danni siffattamente reclamati.

Non è superfluo richiamare la pungente osservazione della stessa Sperling & Kupfer, che l'azione di Ortolani, per iperboli della originaria richiesta persino di una provvisoria di dollari U.S.A. 10.000.000, fosse « addirittura risibile nella sua astronomicità... ».

Del resto, la condotta processuale dell'attore trova debita e specifica considerazione nella deliberazione della responsabilità aggravata.

In conclusione, le riconvenzionali di Sperling & Kupfer, di Statera e di D'Alema vanno respinte.

* * *

Sono state formulate, tutte ritualmente (v. Cass. 16 ottobre 1967, n. 2484) domande di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata tanto a sensi del comma 1 dell'art. 96 cod. proc. civ., quanto a sensi del comma 2.

Cominciando dalla disamina della seconda e più specifica ipotesi, e pur aven-

do constatato come sopra l'affrettata esecuzione di misure cautelari infondatamente chieste ed improvvidamente accordate, il Tribunale non ravvisa la sussistenza della corrispondente responsabilità.

Infatti, mentre nei casi di ritenuta improcedibilità e incompetenza territoriale, manca persino quell'accertamento dell'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare, cui l'art. 96 cpv. cit. condiziona indefettibilmente l'affermazione dell'eventuale responsabilità in argomento, negli altri casi, la effimera durata e la sostanziale simbolica esecuzione — a parte il caso di Offset Varese; che però non ha reclamato specificamente a tal titolo — attendibilmente non hanno prodotto alcun apprezzabile danno economico. Senza dire che non è azzardata l'ipotesi che gli eclatanti provvedimenti del 16 aprile 1984 abbiano indotto e si siano risolti in un gratuito fattore di pubblicità.

Altrimenti è da ritenere a sensi dell'art. 96, comma 1 cod. proc. civ.

Da tutta la motivazione che precede, appare evidente e addirittura scolastico e palmare che Ortolani, non trascurando condotte e metodi da cosiddetta ingegneria giudiziaria, ha agito certamente con colpa grave. Egli ha così arrecato alle controparti, secondo una strategia e finalità insondabili che meritano la debita sanzione processuale (*malitiis non est indulgendum*), considerevoli danni — sotto forma dello scompiglio, dei disagi e del discredito suscitati con quell'illegittimo procedere — cui, con criterio prudenziale ed equitativo, è adeguato il risarcimento di L. 10.000.000 per ciascuno dei convenuti.

Non sussistono le condizioni dell'art. 282 cod. proc. civ. per autorizzare la provvisoria esecutorietà. Neppure si ravvisa la fondatezza della istanza di riparazione sotto forma di pubblicazione della presente sentenza (art. 120 cod. proc. civ.) chiesta dalla Tipografia Rossi.

* * *

Le spese processuali devono seguire la assolutamente preminente soccombenza di Ortolani, promotore della causa e degli illegittimi provvedimenti del 16 aprile 1984. Avuto riguardo al valore, all'en-

tità ed alla complessità delle questioni trattate (da tutti, anche nel merito) e quindi al rispettivo impegno defensionale e processuale, e allo sviluppo e all'esito della causa, tali spese vengono liquidate congruamente sinora — *iuxta alligata* e a termini di tariffa — come segue (tra parentesi, è segnata, nell'ordine, l'incidenza delle spese borsuali e delle competenze):

a Offset Varese L. 3.200.000 (23.500, 699.000);

a Laterza e Turone insieme L. 25.000.000 (821.615, 3.027.000);

a Tipografia Rossi L. 4.000.000 (55.400, 765.000);

a De Donato L. 6.000.000 (85.500, 1.476.000);

a Sperling & Kupfer L. 15.000.000 (348.925, 2.596.000);

a Golleanz L. 6.000.000 (326.300, 204.000);

a Statera L. 10.000.000 (473.900, 1.160.500);

a D'Alema L. 10.000.000 (102.900, 1.627.000);

a De Benedetti L. 10.000.000 (30.800, 990.000);

più IVA di competenza ed altri accessori come per legge.

P.Q.M. — Il Tribunale di Varese, nella causa promossa da Ortolani Umberto, con citazione datata 31 marzo 1984, nei confronti di Offset Varese s.r.l., Giuseppe Laterza e Figli S.p.A., Tipografia Rossi, Sperling & Kupfer S.p.A., De Donato società cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, Statera Alberto, D'Alema Giuseppe, De Benedetti Carlo e Victor Golleanz l.d.t., ogni altra e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara l'improcedibilità della domanda contro De Donato;

dichiara l'incompetenza territoriale alternativamente a favore di Roma e di Bari, quanto alle domande nei confronti di Laterza, Tipografia Rossi e Golleanz, e alle inerenti riconvenzionali;

dichiara estinto il giudizio per rinuncia alla domanda verso De Benedetti;

come già in parte da ordinanza 2 giugno 1984, dichiara illegittimi e revoca tutti i provvedimenti adottati con decreto presidenziale 16 aprile 1984;

respinge le domande di Ortolani nei confronti di Offset Varese, Sperling & Kupfer, Statera e D'Alema;

dichiara inammissibile la riconvenzionale di De Benedetti;

respinge le riconvenzionali di Sperling & Kupfer, D'Alema e Statera;

condanna Ortolani al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, liquidati a favore di ciascuno dei convenuti in L. 10.000.000;

condanna infine lo stesso a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate sinora complessivamente a Offset Varese in L. 3.200.000, a Laterza e Turone insieme in L. 25.000.000, a Tipografia Rossi in L. 4.000.000, a Sperling & Kupfer in L. 15.000.000, a De Donato in L. 6.000.000, a Golleanz in L. 6.000.000, a Statera in L. 10.000.000, a D'Alema L. 10.000.000, ed a De Benedetti L. 10.000.000; più IVA ed alti accessori come per legge.